

**FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA NAUTICA**

(IN VIGORE DAL 01/07/2019)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Legenda	
Assicurazione	<p>Si intendono tutte le assicurazioni prescritte dal Codice della Navigazione stipulate dall'Utilizzatore direttamente con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l'intero valore dell'Imbarcazione) ai sensi dell'art. 6.3 del Contratto che dovranno esplicitamente dare atto che la proprietà dell'Imbarcazione è della Concedente e dovranno essere vincolate a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all'acquisto dell'Imbarcazione da parte dell'Utilizzatore, che dovrà coprire:</p> <p>(i) i seguenti rischi e massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • responsabilità civile verso terzi (inclusi terzi trasportati), obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, inclusi quelli impiegati su tender o similari, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati, per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); • carico, trasporto e scarico dal luogo di consegna al luogo di installazione (in ipotesi di consegna dell'Imbarcazione franco Fornitore); • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie, rapina, incendio, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere, perdita totale per il prezzo complessivo dell'Imbarcazione compresi eventuali optional; • tutti quelli derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall'installazione, nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell'equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili. • danni: tutti quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per le imbarcazioni in locazione finanziaria <p>(ii) I seguenti obblighi a carico della Compagnia di Assicurazione ed a favore della Concedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente a favore e con il consenso scritto della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • pagare esclusivamente e direttamente alla Concedente l'importo della liquidazione del sinistro nel caso di Perdita Definitiva dell'Imbarcazione o di perdita parziale della stessa; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento o qualsiasi ritardo nel pagamento, da parte dell'Utilizzatore, del premio o della rata di premio alle singole scadenze, nonché l'eventuale mancato rinnovo della polizza a scadenza, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 20 (venti) giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento o mancato rinnovo; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non apportare alla polizza alcuna variazione o modifica se non con il preventivo consenso scritto della Concedente e comunicare alla stessa ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l'operatività della garanzia assicurativa.
Canone Anticipato	Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall'Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto, o diverso momento comunque antecedente la Data di Decorrenza, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Canoni	Si intendono i corrispettivi periodici della Locazione Finanziaria (leasing), così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Certificati	Si intendono il certificato di navigabilità/idoneità per la categoria di impiego normale di trasporto, nonché gli altri documenti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti e dai regolamenti e il mantenimento degli stessi per tutta la durata del Contratto. Tutti gli adempimenti, nomine armatoriali, visite, ispezioni e collaudi di legge, compresi quelli connessi all'eventuale rinnovo del Certificato di Navigabilità da parte del R.I.N.A (o la diversa Autorità a cui compete) e degli altri documenti prescritti, saranno ad esclusivo carico, cura, rischio e spese dell'Utilizzatore.

Circostanze Dannose	<p>Si intendono tutti i rischi di deterioramento o di Perdita Definitiva dell'Imbarcazione o parziale della stessa, nonché tutti i rischi, in genere, derivanti dall'uso dell'Imbarcazione, anche nelle ipotesi di forza maggiore, di caso fortuito e di fatto del terzo; ed, in particolare, in via esemplificativa, ma non esaustiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata omologazione o non rispondenza, anche se sopravvenuta, dell'Imbarcazione o di parte della stessa alle norme antinfortunistiche od antinquinamento, violazione di diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni e similari; - violazione di norme sulla tutela di brevetti o invenzioni o di altri diritti di terzi; - vizi, palesi od occulti e difetti di funzionamento dell'Imbarcazione, anche se sopravvenuti, mancanza di qualità promesse; - eccessiva onerosità dell'Imbarcazione; - avaria, danneggiamento o deterioramento dell'Imbarcazione, anche parziale, per qualsiasi causa, anche se non imputabile all'Utilizzatore; - danni arrecati dall'Imbarcazione a persone o cose dell'Utilizzatore o di terzi, anche se dovuti a suoi eventuali difetti o vizi, sia originari che sopravvenuti; - danni arrecati dall'uso dell'apparato radiotelegrafico e radiotelefonico. <p>Inoltre, si intende qualsiasi: a) responsabilità nei confronti di terzi, derivante dall'Imbarcazione o dal suo utilizzo, per fatto proprio o dell'equipaggio o di altri suoi dipendenti o preposti a bordo o a terra; b) conseguenza o danno derivante da inadempienze alle norme di navigazione.</p>
Compagnia di Assicurazione	Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall'Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest'ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente.
Concedente	Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A."
Condizioni Generali	Si intendono le condizioni generali del Contratto.
Condizioni Particolari	Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
Contratto	Si intende il contratto di "locazione finanziaria nautico" (leasing) a tasso indicizzato o a tasso fisso composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati.
Contratto di Compravendita	Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l'acquisto dell'Imbarcazione.
Data di Cessazione del Contratto	<p>Si intende:</p> <p>(i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell'Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.;</p> <p>(ii) per l'ipotesi di cui all'Articolo 11 del Contratto (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell'Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto;</p> <p>(iii) per le ipotesi di cui all'Articolo 12 del Contratto (modifica unilaterale del Contratto; conseguente diritto di recesso dell'Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall'Utilizzatore relativa all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto.</p>
Data di Decorrenza	Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria, ed in cui l'Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento ovvero il momento di consegna dell'Imbarcazione secondo quanto indicato all'Articolo 6.2.
Dichiarazione di Ricevimento	Si intende il verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo dell'Imbarcazione sottoscritta dall'Utilizzatore contenente le modalità di consegna dell'Imbarcazione concordate direttamente tra Utilizzatore e Fornitore ed attestante la piena e incondizionata accettazione e gradimento dell'Imbarcazione da parte dell'Utilizzatore.
Durata del Contratto	Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza.
EURIBOR	È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d'interesse ai quali le banche operanti nell'Ue cedono i depositi in prestito.
Fornitore	Si intende il soggetto identificato nelle Condizioni Particolari, proprietario dell'Imbarcazione.
Imbarcazione	Si intende l'imbarcazione richiesta dall'Utilizzatore alla Concedente in Locazione Finanziaria così come descritta nelle Condizioni Particolari.
Impiego	Si intende l'impiego a cui l'Utilizzatore ha dichiarato di destinare l'Imbarcazione e che corrisponde alla categoria di impiego prevista ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo regolamento d'attuazione e successive modificazioni e che si presenta quale impiego conforme alle leggi ed alle disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento.
Interessi di Mora	Per "mora dell'Utilizzatore" si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per "Interessi di Mora" ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell'Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto.

Legge	Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza e antinquinamento, nonché tutte le certificazioni e omologazioni di conformità, strumenti e dotazioni obbligatorie di bordo previste dal Codice della Navigazione e dalla predetta normativa.
Locazione Finanziaria	Indica la concessione in godimento dell'Imbarcazione ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto della stessa ai sensi del Contratto.
Modalità di Pagamento dei Canoni	Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Oneri	Si intende qualunque onere, costo, tributo, spesa, imposta, tassa e gravame di qualsiasi natura, presente e futuro, ordinario e/o straordinario, che possa comunque colpire la Concedente: (i) derivante e/o dipendente dalla Locazione Finanziaria nonché derivanti da eventuali adeguamenti del valore di acquisto dell'Imbarcazione; (ii) concernente fatti impositivi e/o autorizzativi addebitabili al Fornitore per sua responsabilità.
Oneri di Prelocazione Finanziaria	Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest'ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre)
Opzione Finale di Acquisto	Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l'Utilizzatore, alla scadenza del Contratto, può decidere di acquistare l'Imbarcazione al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolare modo all'integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente
Parametro	Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
Parametro di Riferimento Iniziale	Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, previsto unicamente per l'ipotesi di contratto a tasso indicizzato.
Parti	Si intendono la Concedente e l'Utilizzatore definiti unitariamente.
Perdita Definitiva dell'Imbarcazione	Si intende oltre alla distruzione fisica, furto e/o sottrazione, incendio o sinistro a qualsiasi causa dovuto, oltre che per caso fortuito o forza maggiore, ovvero qualora con provvedimento delle autorità competenti venga disposto il divieto di utilizzo dell'Imbarcazione, ai fini della sicurezza delle persone e/o degli animali o dei beni, anche ogni ipotesi in cui l'Imbarcazione risultasse definitivamente non più idonea all'Utilizzo oppure in ogni ipotesi in cui gli oneri di ripristino e/o di riparazione fossero superiori al residuo valore commerciale della stessa in modo da rendere il ripristino o la riparazione antieconomiche, a qualsiasi causa dovuta.
Polizza Assicurativa	Si intende il certificato rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione con il quale si indicano, tra l'altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell'Utilizzatore. Ai sensi del Contratto indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa dell'Imbarcazione e contenente anche i rischi di carico, trasporto e scarico dal luogo di ritiro dell'Imbarcazione al luogo di installazione.
Prezzo dell'Imbarcazione	Si intende il prezzo dell'Imbarcazione pattuito tra Utilizzatore e Fornitore indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Prezzo di Opzione	Si intende il prezzo che l'Utilizzatore dovrà versare alla Concedente per l'esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto dell'Imbarcazione indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Spread	Nelle ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing e il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo	Si intende il tasso d'interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell'attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione.
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing	Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del medesimo Contratto. Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la durata del Contratto.
Tasso di Riferimento Alternativo	Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A.
Utilizzatore	Si intende il soggetto così come individuato nelle Condizioni Particolari.
Utilizzo	Si intende l'uso strumentale all'attività a cui è adibita l'Imbarcazione.
Vincoli	Si intende qualsiasi peso o vincolo che possa, o meno, condizionare l'Impiego dell'Imbarcazione.

Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.

FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Via Lodovico Berti 7 - 40131 Bologna (BO) e sedi amministrative in Via Madonna dello Schioppo 67 - 47521 Cesena FC e in Viale dei Mille 1/d - 31100 Treviso TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. "Albo Unico") al n. 64, **indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Via Madonna dello Schioppo 67 - 47521 Cesena FC**, indirizzo di posta elettronica: fraerleasingfc@sgef.it, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.

Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all'offerta:

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA
VIALE AGOSTINO MARTI 443 55100 LUCCA LU
Codice Fiscale 01880620461 Partita IVA 02620360392 CCIAA 0181609 Data iscrizione 18/09/2003
Telefono 058343271 Fax 0583491255
e-mail segrdir-blucca@pec.it
sito web www.bancodilucca.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n.5564
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.6270 Cassa di Risparmio di Ravenna

Nome: _____

Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria): _____

Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del Contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (Canone Anticipato), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- Assicurazione. Trattasi di una serie di coperture assicurative sull'imbarcazione oggetto del contratto di leasing. La Concedente, tramite convenzione con una primaria impresa di assicurazioni, propone un contratto di assicurazione riguardante i seguenti rischi: tutti quelli derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall'installazione, incendio, furto e rapina, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell'equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili.

Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.

- Assistenza in relazione alle agevolazioni IVA.

L'operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da:

- garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche.

Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..

Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.

Sull'importo dell'operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore MedioCredito Centrale <http://www.mcc.it/> e del Fondo di Garanzia PMI <http://www.fondidigaranzia.it>

L'operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell'ambito di un'operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d'investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI ("Fondo BEI - PMI"), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all'indirizzo www.eib.org. La Concedente riconosce all'Utilizzatore beneficiario dell'agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità

promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a Canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in **Canoni**, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i **Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing)** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	Tasso massimo praticato
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00	13,050%
Oltre Euro 25.000,00	11,787%

Per **Tasso Leasing** si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.

Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.

Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.

Esempio:

Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = **Tasso Leasing 5,000%**

Nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.

Il "**Tasso Leasing**" concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.

Lo "**spread massimo applicabile**", in caso di canone indicizzato, è pari a 7 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.

Il "**tasso effettivo globale medio**", ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. "legge antiusura") ed è pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.

In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).

In conformità al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/06/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/07/2019 - 30/09/2019:

Costo del bene locato	TEGM rilevato	Tasso Soglia
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00	7,240%	13,050%
Oltre Euro 25.000,00	6,230%	11,787%

Il “**Corrispettivo del Contratto**”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:

- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.

Con riferimento al **Canone Anticipato**: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.

Con riferimento ai **Canoni**: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.

“Indicizzazione”:

Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:

- (a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
- (b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
- (c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.

I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:

1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).

Clausola Floor

Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:

- - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
- - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
- - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.

Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.

Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.

Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.

Floor Fondo BEI – PMI

La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di

un'analogo clausola floor.

Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:

- o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
- o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
- o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.

Interessi di Mora

Il pagamento dei Canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'Utilizzatore potrà sospendere l'obbligo dell'Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.

Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.

Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall'Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.

Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell'effettivo pagamento della stessa.

Acquisto dell'Imbarcazione:

L'Utilizzatore alla scadenza del Contratto, potrà acquistare l'Imbarcazione nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della Concedente, alle condizioni previste dal Contratto. In particolare, l'Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente, entro la scadenza del Contratto, il Prezzo di Opzione e dovrà farsi carico di tutti gli oneri, spese e tasse inerenti il trasferimento della proprietà dell'Imbarcazione.

Altri oneri dell'operazione:

Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:

Prima della stipula del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula	vedi sotto "Spese di istruttoria"	La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria")
Spese perizia tecnica estimativa	€ 10.000,00	

Alla stipula del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese di istruttoria Imbarcazioni	€ 5.000,00	
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto di acquisto	€ 500,00	
Spese notarili		Costo sostenuto secondo le tariffe albi professionali se non pagate direttamente dall'Utilizzatore

Durante l'esecuzione del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori	€ 100,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori
Sanzioni amministrative, contravvenzioni	€ 100,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore	€ 150,00	A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile	€ 150,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente
Spese per ciascuna variazione anagrafica	€ 60,00	
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria	€ 60,00	
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti	€ 30,00	
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore	€ 550,00	
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti	€ 500,00	Per ciascuna modifica
Spese per conteggio risoluzione consensuale	€ 50,00	Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate	€ 2.500,00	Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici)
Spese per recupero crediti		15% dell'importo del credito vantato.
Spese per gestione insoluti	€ 15,00	Per ciascun insoluto
Spese per registrazione Contratto	€ 20,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta
Spese per incasso Canoni	€ 10,00	Per ciascun canone periodico
Spese per copertura assicurativa Imbarcazione	5,5 % annuo del costo dell'Imbarcazione	In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore	€ 250,00	In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente	€ 250,00	Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione
Spese per gestione sinistri	€ 500,00	Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione	€ 100,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica se non sostenuto dall'Utilizzatore
Spese per recupero Imbarcazione		Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dell'Imbarcazione
Ispezione Imbarcazione	€ 100,00	In tutti i casi di ispezione dell'imbarcazione da parte della Concedente, secondo quanto previsto del contratto, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla Concedente
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2)	€ 0,00	(rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale	€ 2,00	Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori		Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore		Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione

Alla chiusura del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese per esercizio opzione finale di acquisto	€ 1.000,00	Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato dalle parti ed indicato nel Contratto
Spese per risoluzione consensuale	€ 1.000,00	Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto
Stipula atto notarile di trasferimento		Costo secondo le tariffe albi professionali sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto notarile di trasferimento	€ 500,00	

• **Oneri di Prelocazione Finanziaria:** su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l'Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 7 punti percentuali per anno.

• **Risoluzione del Contratto:** nelle ipotesi di risoluzione del Contratto indicate nella successiva sezione 4, l'Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:

- a) l'importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dell'Imbarcazione, oltre i relativi Interessi di Mora;
- b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
 - (i) dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
 - (ii) dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso.

Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita dell'Imbarcazione da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il loro ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dell'Imbarcazione dalle somme dovute.

• **Risoluzione consensuale:** in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:

- una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell'ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento;
- o, in alternativa,
- una somma rappresentata dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento.

Resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore, in qualità di acquirente dell'Imbarcazione, tutti i costi, oneri anche di natura fiscale e spese relativi all'atto notarile di compravendita. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l'Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione "Alla chiusura del Contratto".

• **Recesso dal Contratto:** in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall'Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore/venditore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l'eventuale Parametro di indicizzazione, nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore. Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.

Risoluzione del contratto:

Inadempimento del Fornitore

Qualora il Fornitore, prima che la Concedente abbia pagato interamente il Prezzo dell'Imbarcazione, risulti inadempiente alle obbligazioni richiamate nel Contratto di Compravendita, la Concedente, di propria iniziativa o su richiesta dell'Utilizzatore, potrà risolvere il Contratto, senza pregiudizio alcuno per le Parti. In tal caso l'Utilizzatore rimborserà i pagamenti sostenuti dalla Concedente in dipendenza del Contratto e del Contratto di Compravendita dell'Imbarcazione, nonché le spese e qualsiasi altro onere relativo; tutto ciò fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Utilizzatore nei confronti del Fornitore o terzi aventi causa.

Inadempimento dell'Utilizzatore e Perdita Definitiva dell'Imbarcazione

Al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi, la Concedente avrà facoltà di determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del rapporto, come da Articolo 1456 c.c., mediante dichiarazione da inviare all'Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata:

- ritardo, protrattosi per oltre cinque giorni, nel pagamento anche di uno solo dei Canoni previsti nelle Condizioni Particolari, restando inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno alla Concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
- inadempimento di anche una delle obbligazioni indicate negli Articoli 4 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto ed Interessi di Mora) e 6 (obblighi e divieti a carico dell'Utilizzatore, che riguardano: corresponsione del Canone Anticipato e dei Canoni, Spese, costi, imposte e tasse; consegna dell'imbarcazione; Polizza Assicurativa e Assicurazione; sinistri; manutenzione dell'Imbarcazione; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dell'Imbarcazione; assistenza, salvataggio e recupero, procedura di limitazione del debito dell'armatore, fatto dell'equipaggio o di qualunque terzo; licenze, autorizzazioni, concessioni; Circostanze Dannose; modificazioni, miglioramenti e addizionali; garanzie dell'Utilizzatore, conferimento di mandato all'Utilizzatore di avanzare direttamente, a propria cura e spese, riserve o eccezioni nei confronti del Fornitore o di altri per quanto di ragione e/o di proporre reclami; qualifica di Armatore; divieto di sublocazione dell'Imbarcazione e di cessione del Contratto; pegno e privilegi; altri doveri dell'Utilizzatore) delle Condizioni Generali del Contratto;
- mancata rispondenza alla realtà di dati e informazioni forniti dall'Utilizzatore alla Concedente sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie di cui alle Premesse del Contratto.

La Concedente avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, sempre con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e senza necessità di preventiva costituzione in mora dell'Utilizzatore, anche qualora:

- l'Utilizzatore divenga insolvente, subisca protesti, procedure esecutive, sia posto in liquidazione, ne sia dichiarato il fallimento o sia instaurata una qualsiasi procedura concorsuale nei Suoi confronti;
 - l'Utilizzatore ceda, o manifesti l'intenzione di cedere i propri beni, compresa l'Imbarcazione ai propri creditori, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile;
 - intervengano modifiche sostanziali nella situazione giuridica, reddituale, patrimoniale e/o finanziaria dell'Utilizzatore tali da pregiudicarne la capacità di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto o si riducano le garanzie esistenti all'inizio della locazione finanziaria. A tale riguardo l'Utilizzatore si impegna a mettere a disposizione della Concedente, su sua semplice richiesta, tutti i dati contabili ed extracontabili necessari per valutare le garanzie stesse, nonché la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - vi sia la mancata trascrizione del passaggio di proprietà dell'Imbarcazione a favore della Concedente sui registri e sui certificati previsti dal Codice della Navigazione e della normativa vigente;
 - in caso di mancata perfezionamento, nullità o inefficacia del Contratto di Compravendita dell'Imbarcazione;
 - in caso di mancata consegna e/o collaudo dell'Imbarcazione nei termini previsti nella Dichiarazione di Ricevimento, con conseguente risoluzione anche del Contratto di Compravendita di cui al punto che precede;
 - in caso di Perdita Definitiva dell'Imbarcazione.
- Resta salva la facoltà della Concedente di non risolvere il Contratto e chiederne invece l'adempimento.

Conseguenze della risoluzione

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto in caso di inadempimento del Fornitore, l'Utilizzatore dovrà rimborsare i pagamenti effettuati dalla Concedente in dipendenza del Contratto e del Contratto di Compravendita, nonché le spese e qualsiasi altro onere ad essi relativo; tutto ciò fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Utilizzatore nei confronti del Fornitore o terzi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Utilizzatore e Perdita Definitiva dell'Imbarcazione, nei casi indicati in precedenza, l'Utilizzatore dovrà alla Data di Cessazione del Contratto:

- a) pagare alla Concedente l'importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dell'Imbarcazione, oltre i relativi Interessi di Mora;
- b) pagare alla Concedente, a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora maturati dalla Data di Cessazione del Contratto rappresentata
 - (i) dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato;
 - oppure
 - (ii) dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso;
- c) riconsegnare l'Imbarcazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Concedente relativa alla risoluzione del rapporto.

Unicamente nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva dell'Imbarcazione, non troverà applicazione la lettera c) che precede.

Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita a terzi dell'Imbarcazione da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dell'Imbarcazione dalle somme dovute.

L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dell'Imbarcazione, costituendo corrispettivo per l'acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all'atto di vendita, di rendersi acquirente dell'Imbarcazione.

Qualora il Contratto venga risolto, prima della consegna dell'Imbarcazione, la Concedente restituirà all'Utilizzatore il Canone Anticipato, diminuito di un importo pari agli Interessi di Mora maturati sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente stessa in misura eccedente il Canone Anticipato.

A fronte dell'integrale pagamento di quanto contrattualmente previsto, la Concedente, qualora non abbia ancora acquistato la proprietà dell'Imbarcazione, cederà all'Utilizzatore quei diritti dei quali avesse assunto la piena disponibilità; qualora invece la Concedente abbia già acquisito la proprietà dell'Imbarcazione, trasferirà la proprietà medesima all'Utilizzatore, a spese di quest'ultimo, nello stato di fatto e di diritto in cui l'Imbarcazione si troverà in quel momento.

La Concedente, salvo che non provveda alla vendita o alla riallocazione dell'Imbarcazione a mezzo di commissionario ovvero di altro incaricato che all'uopo sia stato nominato dal giudice, prima di vendere o riallocare l'Imbarcazione dovrà comunicare all'Utilizzatore per lettera raccomandata o telegramma o telex il prezzo di vendita o il valore attribuito all'Imbarcazione nella riallocazione, assegnandogli un termine di 30 (trenta) giorni perché possa indicare il nominativo di un eventuale altro acquirente a condizioni migliori.

Trascorso tale termine, ovvero qualora l'Utilizzatore si sia reso irreperibile, nessuna eccezione o contestazione potrà essere sollevata dallo stesso in ordine alla congruità del prezzo di vendita o di riallocazione dell'Imbarcazione.

Sarà in ogni caso facoltà della Concedente rifiutare l'offerta del nominativo segnalato dall'Utilizzatore qualora lo stesso non metta preventivamente a disposizione la somma necessaria al pagamento del prezzo offerto o non dia idonee garanzie di solvibilità. Resta salvo, in qualsiasi ipotesi di risoluzione, il diritto della Concedente a chiedere il risarcimento per ulteriori danni subiti.

In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna dell'Imbarcazione, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare.

Risoluzione consensuale del Contratto

Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l'Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l'Utilizzatore, ed a condizione che l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.

Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:

- una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell'ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento;

o, in alternativa,

- una somma rappresentata dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento.

Il corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest'ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l'interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.

Modifica unilaterale del contratto. Diritto di recesso dell'Utilizzatore:

La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all'Utilizzatore, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:

- (i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato o il Tasso Leasing, nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso;
- (ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
- (iii) gli Interessi di Mora;
- (iv) le spese di istruttoria;
- (v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
- (vi) le spese di registrazione del Contratto;
- (vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo;
- (viii) il Tasso di riferimento Alternativo.

L'Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell'Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l'Utilizzatore non receda dal contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).

L'Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall'Utilizzatore a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l'Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell'Utilizzatore.

Agevolazione

Il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.

Mezzi di tutela stragiudiziale

L'Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all'indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +39 0547-634 908 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail ufficioreclami.fraerfc@sgef.it. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

L'Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.

L'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l'Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'Articolo 128-bis T.U.B.

Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Tempi massimi di chiusura del rapporto:

In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verificino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l'Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all'estinzione del rapporto.

**FOGLIO INFORMATIVO
RELATIVO A FIDEJUSSIONI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

(IN VIGORE DAL 01/07/2019)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Legenda	
Concedente	Si intende la società FRAER LEASING S.p.A.
Contratto di Leasing	Si intende il contratto di locazione finanziaria (leasing) con il quale la Concedente ha concesso in utilizzo all'Utilizzatore, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell'Utilizzatore, che ne ha assunto così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente
Fidejussore	Si intende il soggetto che obbligandosi personalmente verso il creditore (la Concedente), garantisce l'adempimento di una o più obbligazioni dell'Utilizzatore
Eccezione	Si intende qualsiasi ragione che il Debitore fa valere nei confronti del creditore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle Obbligazioni Garantite
Escussione	Si intende l'attività del creditore (la Concedente) diretta ad ottenere quanto gli è dovuto
Interessi di Mora	Si intendono gli interessi che conseguono, secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, e dalla Fidejussione, ad un ritardo nell'adempimento delle Obbligazioni Garantite o delle obbligazioni del Fidejussore
Obbligazioni Garantite	Si intendono le prestazioni che l'Utilizzatore/Debitore è tenuto ad effettuare a favore della Concedente in virtù del Contratto di Leasing
Utilizzatore o Debitore	Si intende il cliente debitore della Concedente che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria dalla Concedente in virtù del Contratto di Leasing, le cui obbligazioni sono garantite dal Fidejussore

Per i termini indicati in maiuscolo non definiti nel presente foglio informativo valgono le definizioni di cui al foglio informativo del relativo Contratto di Leasing, qui allegato.

Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.

FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Via Lodovico Berti 7 - 40131 Bologna (BO) e sedi amministrative in Via Madonna dello Schioppo 67 - 47521 Cesena FC e in Viale dei Mille 1/d - 31100 Treviso TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 - R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. "Albo Unico") al n. 64, **indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Via Madonna dello Schioppo 67 - 47521 Cesena FC**, indirizzo di posta elettronica: fraerleasingfc@sgef.it, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.

Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all'offerta:

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA
VIALE AGOSTINO MARTI 443 55100 LUCCA LU
Codice Fiscale 01880620461 Partita IVA 02620360392 CCIAA 0181609 Data iscrizione 18/09/2003
Telefono 058343271 Fax 0583491255
e-mail segrdir-blucca@pec.it
sito web www.bancodilucca.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n.5564
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.6270 Cassa di Risparmiodi Ravenna

Nome: _____

Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria): _____

Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della garanzia: FIDEJUSSIONE

La Fidejussione cui si riferisce il presente foglio informativo è la garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il Fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento dell'Utilizzatore garantito.

Più precisamente, il Fidejussore assume su di sé taluni rischi, connessi alla garanzia prestata a favore dell'Utilizzatore, nonché, in via indiretta, rischi derivanti dal Contratto di Leasing.

In particolare, si evidenziano i seguenti profili di rischio, connessi alla Fidejussione:

- pagamento da parte del Fidejussore di quanto dovuto dall'Utilizzatore garantito in caso di inadempimento di quest'ultimo, immediatamente a semplice richiesta scritta della Concedente, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore garantito;
- possibilità per il Fidejussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la Concedente stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dall'Utilizzatore risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- possibilità che i diritti della Concedente restino integri fino a totale estinzione del suo credito verso l'Utilizzatore, senza che essa sia tenuta a escutere l'Utilizzatore o il Fidejussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato;
- la Fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Concedente nell'interesse del Debitore medesimo.

Inoltre, il Fidejussore si assume i seguenti rischi, descritti altresì nel foglio informativo relativo al Contratto di Leasing, allegato al presente foglio informativo. In primo luogo, l'obbligo del pagamento in capo all'Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing – e quindi in caso di inadempimento l'obbligo di pagamento a carico del Fidejussore – sussiste anche in presenza di contestazioni dell'Utilizzatore che non riguardino il comportamento della Concedente.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a garantire l'operazione di finanziamento conclusa dall'Utilizzatore, il Fidejussore si fa carico dei rischi di natura economico-finanziaria tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine insiti nella locazione finanziaria oggetto della garanzia, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.

Nei casi in cui l'ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Fidejussore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora l'Utilizzatore abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'EURIBOR), il Fidejussore si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui l'Utilizzatore abbia invece optato per un'operazione a Canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, il Fidejussore si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing.

Inoltre, è previsto l'impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga.

Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, ivi compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all'Utilizzatore.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell'Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell'effettivo pagamento della stessa.

Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta.

Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente.

Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.

Durata, decadenza dell'Utilizzatore dal beneficio del termine

I diritti derivanti alla Concedente dalla Fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore-Utilizzatore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore-Utilizzatore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato.

Tuttavia, in sede di conclusione del contratto le parti possono concordare una durata determinata della Fidejussione, inferiore alla durata del Contratto di Leasing.

L'eventuale decadenza del Debitore-Utilizzatore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fidejussore.

Nessuna eccezione può essere opposta dal Fidejussore riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Debitore.

Il Fidejussore non può recedere dalla garanzia sino a quando l'Utilizzatore del Contratto di Leasing non avrà adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico in forza di detto contratto.

Mezzi di tutela stragiudiziale

Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. +39 0547-634 908 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail ufficioreclami.fraerfc@sgef.it. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato.

L'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'art.128-bis T.U.B..

Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fidejussione, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (NOVANTA) giorni lavorativi bancari, qualora non si verificano cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fidejussore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all'estinzione del rapporto.

